

ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90

PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO VOLTO ALLA DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO ATTRAVERSO LA FORNITURA DI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DEGLI STRUMENTI PIANIFICATORI REGIONALI (SET DI INDICATORI CONDIVISI)

T R A

La **Regione Abruzzo**, (C.F.), rappresentata nel presente atto da,
nella sua qualità di, domiciliato per la carica presso la sede della
Giunta Regionale a L'Aquila, via Leonardo da Vinci 6;

E

l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (di seguito "ARTA"), con sede in Pescara, in
viale G. Marconi, 49, codice fiscale 91059790682, Partita Iva 01599980685, PEC:
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it, legalmente rappresentata dal _____,

di seguito indicate congiuntamente "le parti",

PREMESSO CHE

- con L.R. n. 64/98, modificata dalla L.R. 27/2010, è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – ARTA Abruzzo in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modifiche, con Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- l'art. 3 comma 2 della detta Legge Regionale stabilisce che *"la Regione, anche tramite l'A.R.T.A., persegue gli obiettivi previsti dalla programmazione nazionale e regionale nel campo della protezione e dei controlli ambientali"*;
- l'art. 5, comma 1, lettera d) della medesima Legge istitutiva dell'ARTA prevede che l'Agenzia debba *"fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli enti locali"* (...) *"per la prevenzione ed il controllo ambientale"*;
- la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) è stata approvata in data 22 dicembre 2017, con delibera pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2018, nella quale sono definite le linee

direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030;

- la Regione Abruzzo, in base a quanto previsto dal DGR n. 975 del 15.12.2018, ha siglato un Accordo di Collaborazione con il Ministero dell'Ambiente per attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 del D. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in relazione all'attuazione delle Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile;
- la Regione Abruzzo, in base a quanto previsto dal DGR n. 175 del 08.04.2020, ha siglato un nuovo Accordo di Collaborazione con il Ministero dell'Ambiente per attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 del D. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in relazione all'attuazione delle Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile;
- nell'ambito delle attività previste dal suddetto nuovo Accordo di collaborazione la Regione Abruzzo intende avvalersi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – ARTA Abruzzo per la definizione delle azioni, di cui alla Categoria C, previste dal progetto avviato con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM oggi MITE) per le quali si rimanda all'allegato Documento Tecnico;
- l'attività di ricerca, di cui al presente Accordo, è finalizzata all'elaborazione di prodotti scientifici per accrescere le conoscenze relative alle dinamiche e al controllo territoriale ed all'assetto attuale della *governance*, attraverso l'individuazione di un set di indicatori, attività cruciale nei processi operativi nazionali e regionali delle Pubbliche Amministrazioni per produrre linee di monitoraggio finalizzate all'applicazione di politiche di gestione e per verificare la loro aderenza con traiettorie programmatiche predefinite;
- la collaborazione con la Regione per la realizzazione delle attività in oggetto consentirà ad ARTA, sentita la Regione, di utilizzare gli indicatori che saranno individuati con il presente accordo ai fini della valutazione degli effetti ambientali dei Piani e Programmi oggetto di Valutazione Ambientale Strategica nei quali l'Agenzia è coinvolta;
- al tempo stesso, lo studio e l'elaborazione di tale set di indicatori direttamente effettuati da ARTA, permetterà all'Agenzia di reindirizzare i monitoraggi ambientali, qualora se ne rilevasse la necessità, al fine di ottimizzare i processi conoscitivi del territorio;
- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con Det. n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni ed accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri:
 - a. lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori;

- b. l'Accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato;
- c. gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'Accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 133, lett. a), n.2) del D. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- la predetta attività rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore ad entrambe le parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente;
- le parti nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati della normativa vigente e dalla AVCP, intendono, pertanto realizzare congiuntamente le attività oggetto del presente Accordo;
- i movimenti finanziari tra le parti si configurano come rimborso delle spese sostenute dall'ARTA, per portare a termine i progetti di cui sopra, ammessi a finanziamento dal MATTM (ora MiTE) e quindi rimborsati dallo stesso alla Regione;
- l'art. 15, comma 2-bis L.241/90 prevede che gli accordi fra pubbliche amministrazioni debbano sottoscrivere con firma digitale, pena la nullità degli stessi;
- il Documento Tecnico allegato è parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ARTICOLO 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo l'allegato Documento Tecnico i cui contenuti definiscono le attività da porre in essere e sono eventualmente aggiornabili nel tempo, mediante condivisione delle Parti, senza necessità di espressa nuova sottoscrizione del presente Accordo.

ARTICOLO 2

Oggetto

Con la sottoscrizione del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii., le Parti, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un rapporto di collaborazione e confronto continuativo, che coinvolga i Servizi Regionali e gli Enti Locali, diretto a realizzare attività condivise di ricerca ed elaborazione di documenti tecnici volte allo sviluppo dello studio svolto nel corso della definizione di un set di indicatori con validità su scala regionale, provinciale e comunale, realmente popolabili, caratterizzati da un maggiore dettaglio, che esuli dalle caratteristiche territoriali ma che risultino associabili a specifiche aree tematiche, come da allegato Documento Tecnico.

L'eventuale aggiornamento del programma di lavoro di cui al comma precedente, a seguito di esigenze sopravvenute, che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, né dei costi previsti, è concordato tra le parti con atto aggiuntivo.

Il presente Accordo disciplina altresì le attività di monitoraggio e rendicontazione al MATTM (ora MiTE) come riportato nel successivo art. 9.

ARTICOLO 3

Obblighi delle Parti

Nel presente Accordo di collaborazione tra Enti Pubblici le parti sono tenute al rispetto delle condizioni previste dalla deroga del D. Lgs 50/2015:

- l'Accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni pubbliche, con garanzia che i servizi siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico.

La Regione – Dipartimento Territorio Ambiente – Servizio Valutazioni Ambientali si impegna a:

- a. vigilare sulla realizzazione del progetto attraverso un'azione di monitoraggio;
- b. curare l'adempimento degli obblighi amministrativi e contabili conseguenti alla attuazione delle attività previste nel Documento Tecnico;
- c. assicurare il proprio contributo economico, tecnico, scientifico ed informativo per il corretto svolgimento delle attività individuate nell'allegato Documento Tecnico.

L'ARTA si impegna a:

- a. assicurare la realizzazione, in collaborazione con la Regione Abruzzo, delle attività descritte nell'allegato Documento Tecnico;
- b. partecipare alle riunioni del tavolo tecnico previsto dal presente Accordo;
- c. favorire le verifiche sulle modalità e tempi di esecuzione delle attività, trasmettendo la relativa documentazione nel rispetto di tutti gli obblighi assunti, dei tempi, delle congruità e conformità delle spese sostenute.

L'ARTA si impegna a conservare e rendere disponibile tutta la documentazione inerente i progetti ammessi a contributo e a consentire le verifiche in loco a favore delle autorità di controllo regionali e nazionali per almeno cinque anni successivi alla chiusura procedurale del progetto, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione Abruzzo o del MATTM (ora MiTE).

Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento della Regione Abruzzo e dell'ARTA.

Le attività programmate potranno formare oggetto di accordi di collaborazione tra ciascuna delle Parti, altri Enti per tesi di laurea e tirocini formativi di cui le parti si impegnano a darsi reciprocamente tempestiva notizia.

ARTICOLO 4

Gruppo di lavoro

Per il raggiungimento dei fini cui al presente Accordo è costituito un gruppo di lavoro, i cui membri saranno i referenti designati, rispettivamente, dalla Regione Abruzzo e dall'ARTA.

Il gruppo di lavoro svolge funzioni di indirizzo delle attività previste dal Programma di lavoro e di valutazione dei risultati ottenuti.

Ai fini dell'Accordo, e fatte salve eventuali successive variazioni da comunicarsi all'altra parte via PEC, le parti stabiliscono che comunicazioni reciproche inerenti l'Accordo dovranno essere effettuate mediante Posta Elettronica Certificata – PEC agli indirizzi indicati in epigrafe, anticipate via mail a:

- se diretta ad ARTA: Dott. Sergio Croce – e-mail: s.croce@artaabruzzo.it;
- se diretta alla Regione Abruzzo – Servizio Valutazioni Ambientali: Ing. Enzo Di Placido – e-mail: enzo.diplacido@regione.abruzzo.it;

ARTICOLO 5

Referenti

I referenti tecnico-scientifici designati dalle parti per la gestione delle attività oggetto del presente Accordo sono:

- 1) Per la Regione Abruzzo:
 - Ing. Domenico Longhi;
 - Ing. Enzo Di Placido;
 - Dott.ssa Ileana Schipani.
- 2) Per l'ARTA:
 - Dott.ssa Giovanna Mancinelli;
 - Dott. Sergio Croce.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte

ARTICOLO 6

Responsabilità

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.

Ciascuno dei contraenti garantisce che i propri dipendenti ed incaricati sono coperti da forme di assicurazione valide.

Il personale di entrambi le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 7

Decorrenza e durata dell'Accordo

Le attività di cui al Documento Tecnico saranno avviate, previa sottoscrizione del presente Accordo, dal mese di gennaio 2022 e dovranno essere concluse entro il 01 Luglio 2022.

ARTICOLO 8

Oneri

Per il raggiungimento delle finalità, di cui all'allegato Documento Tecnico, la Regione Abruzzo si impegna a sostenere gli oneri economici per un importo pari ad € 21.000,00.

Il contributo, di cui al comma precedente, si concretizza attraverso il riconoscimento del ristoro delle spese sostenute e strettamente necessarie allo sviluppo della ricerca.

Tale somma non costituisce corrispettivo e pertanto, in base alla normativa fiscale vigente, non è assoggettata ad imposta sul valore aggiunto.

La Regione Abruzzo corrisponderà il contributo all'ARTA in unica rata a consegna della documentazione oggetto dell'Accordo e sulla presentazione della rendicontazione in merito alle attività svolte nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3.

ARTICOLO 9

Rendicontazione

Le attività previste dal presente accordo di collaborazione, in considerazione dell'attuale carico di lavoro del personale in forze all'Agenzia, dovrà essere svolto in regime di intramoenia nelle modalità previste dal Regolamento di cui alla Delibera n. 190 del 14/11/2003 così come integrato dalla Delibera n. 178 del 30/07/2014 e dalla Delibera n. 55 del 23/06/2015.

L'importo previsto dal presente Accordo verrà erogato previa valutazione da parte della Regione Abruzzo di:

- una relazione illustrativa delle attività svolte, della loro articolazione temporale, delle risorse impiegate e dei risultati ottenuti;
- una tabella riepilogativa contenente i costi sostenuti per il raggiungimento dei singoli obiettivi.

ARTICOLO 10

Attività speciali

Qualora i Referenti di cui all'art. 5, reputino necessario - ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente accordo di collaborazione – effettuare “Attività speciali” non previste nel progetto e nel presente accordo e che non prevedono incrementi dei costi, previe intese tra le Parti da documentare in forma scritta, potranno essere stipulati appositi atti aggiuntivi per disciplinare le suddette attività.

ARTICOLO 11

Utilizzo del logo

Le parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, il logo della Regione Abruzzo e quello dell'ARTA potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.

L'utilizzazione del logo della Regione Abruzzo e dell'ARTA straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente Accordo, richiederà il consenso della parte interessata.

ARTICOLO 12

Risultati

I risultati delle attività svolte saranno di proprietà della Regione Abruzzo e comunque potranno essere utilizzati nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ARTA.

I dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dall'Amministrazione interessata. E' fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di diritto di accesso agli atti e alle informazioni ambientali e di trasparenza della pubblica amministrazione.

Le parti si impegnano reciprocamente a dare a atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazioni di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo.

ARTICOLO 13

Informativa trattamento dati

Ai sensi di quanto previsto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti autorizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto.

Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni qualsiasi voglia responsabilità per errori materiali di compilazioni ovvero per errori derivanti di una inesatta imputazione negli atti elettronici o cartacei di detti dati.

Ai sensi del T.U. sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Sottoscrivendo il presente atto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art.13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

ARTICOLO 14

Recesso

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese. La parte che esercita tale facoltà deve, contestualmente, comunicare che intende recedere anche degli accordi attuativi in corso.

ARTICOLO 15

Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ARTICOLO 16

Spese ed oneri fiscali

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.

La presente Convenzione è soggetta all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e successive modifiche, con spese a carico della parte richiedente.

ARTICOLO 17

Foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell'art.15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo.

Il presente atto, redatto su supporto informatico, è approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale valida e non revocata.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'anno 2021, nelle date risultanti dalle firme digitali apposte presso gli uffici degli Enti firmatari.

Per la Regione Abruzzo

Per l'ARTA Abruzzo

ALLEGATO

Documento tecnico

L'Accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo ed il Ministero per la Transizione Ecologica (MiTE) relativo all'attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'attuazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, prevede diverse categorie di intervento. Tra queste si evidenziano le C.5.1 e C.6.1 perché ritenute maggiormente rappresentative delle attività che si intendono avviare con l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA). Nello specifico:

1. l'azione C.5.1 avente ad oggetto la *costruzione di politiche ed azioni integrate a livello inter-regionale* prevede l'avvio da parte delle Regioni Abruzzo, Marche ed Umbria di un percorso condiviso sullo sviluppo coordinato delle strategie più efficaci per elevare i livelli di resilienza dei territori interni appenninici interessati da un'elevata sismicità. Il tema riguarda la necessità di prevenire e gestire in una visione di lungo periodo i rischi ambientali, climatici, antropici, legati ad eventi sismici, in ottica non emergenziale. In termini di risultati di tale azione ci si attende la predisposizione di un quadro aggiornato delle conoscenze del grado di resilienza delle componenti dei territori, non legato ai confini amministrativi quanto piuttosto ai caratteri propri dei territori interni appenninici di Abruzzo, Marche ed Umbria.
2. L'azione C.6.1 avente ad oggetto la *costruzione dei quadri di riferimento per la valutazione delle politiche territoriali* si inserisce nell'ambito della definizione di strumenti di supporto alla valutazione di piani e programmi di livello comunale attraverso specifiche sperimentazioni finalizzate ad intervenire sulle criticità rilevate. Tra gli obiettivi si evidenzia quello di elevare lo standard delle procedure comunali e rendere operative le fasi di monitoraggio dei piani urbanistici, prendendo come modello di riferimento anche le esperienze sviluppate dalle altre Regioni. A tale scopo si intende fornire supporto ad alcuni Comuni, appositamente individuati, per la valutazione ambientale degli strumenti pianificatori, in particolare quelli urbanistici, nell'ambito delle valutazioni ambientali di competenza comunale come la VAS e la VInCA.

Si ritiene che il supporto dell'ARTA si renda necessario al fine di dare continuità all'attività svolta con l'Università degli Studi di L'Aquila (conclusasi nell'ambito del primo Accordo) e di dare avvio ad una sperimentazione/collaborazione interregionale, di cui ai punti C.5.1 e C.6.1 del secondo Progetto. Considerate le specifiche attività dell'Agenzia in termini di prevenzione e controllo ambientale, si chiede la collaborazione allo sviluppo e definizione dei seguenti aspetti:

1. Supporto all'attività di sperimentazione, di cui alle azioni C.5.1 e C.6.1 dell'Accordo. Dette attività consistono nell'affiancamento ai Comuni coinvolti nella sperimentazione per la gestione del processo di VAS nell'ambito della pianificazione urbanistica;

2. Parallelamente all'attività di cui al punto precedente, si chiede un approfondimento dello studio avviato dall'Università degli Studi di L'Aquila – DICEAA sugli indicatori da utilizzare all'interno della Regione Abruzzo. Detto studio sarà volto ad individuare, tra quelli già selezionati, quegli indicatori che, per popolabilità e rappresentatività, costituiscono il set più idoneo, individuandone anche la scala di utilizzo ai vari livelli territoriali;
3. Nell'individuazione degli indicatori di cui al punto 2, procederà, per il tramite della Regione Abruzzo:
 - ad un confronto con le strutture regionali di Marche e Umbria come previsto dal p.to C.6.1 dell'Accordo;
 - al coinvolgimento dei Servizi Regionali e definirà, tramite una serie di incontri programmati.